



Istituto Comprensivo Botrugno, Nociglia, San Cassiano e Supersano

Via Puccini n° 41 - C. A. P. 73040 Supersano (LECCE)

Sito Web: <https://www.comprensivobotrugnonocigliasancassianosupersano.edu.it>

Tel: 0833/822857



E-mail: leic8ah00q@istruzione.it

Codice fiscale: 90018450750

Codice meccanografico: LEIC8AH00Q

leic8ah00q@pec.istruzione.it

Ai Docenti

Agli Alunni

Ai Genitori

Alla DSGA

Al personale ATA

Oggetto: applicazione del DECRETO-LEGGE 4 febbraio 2022, n. 5: Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo.

In data 4 febbraio 2022 è stato pubblicato il D.L. di cui all'oggetto che contiene le seguenti disposizioni per lo svolgimento delle attività didattiche in sicurezza.

Le norme si applicano a decorrere dal 7 Febbraio 2022

SCUOLA INFANZIA:

- fino a 4 casi di positività accertati tra gli alunni presenti nella sezione o gruppo: l'attività educativa e didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare.

- con 5 o più casi accertati nella stessa sezione o gruppo: si applica una sospensione delle relative attività per una durata di cinque giorni se l'accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente; ai bambini della sezione, si applica il regime sanitario di autosorveglianza di cui all'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020 (alunni vaccinati con ciclo completo entro 120 giorni o che abbiano effettuato la dose di richiamo o che siano guariti dal covid entro 120 giorni) con esclusione dell'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie fino a sei anni di età; agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di autosorveglianza si applica la quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare.

SCUOLA PRIMARIA:

- fino a 4 casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe: l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID;
In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.
- con 5 o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, se l'accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente, per coloro che diano dimostrazione, mediante green pass, di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo ove prevista, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID; per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato al COVID-19; per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni e la quarantena precauzionale della

durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare e con l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, se di età superiore a sei anni. La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.

SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO

- con 1 caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe: l'attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID;
- con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID; per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID; per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni e la quarantena precauzionale della durata di cinque giorni, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare e con l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, se di età superiore a sei anni. La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena e' subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Caterina Rosaria Scarascia

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993 e dell'art. 3bis, comma 4bis del Codice dell'Amministrazione Digitale